

ALLEGATO D1

ACCORDO INTEGRATIVO (Art. 11 L. n. 241/1990 e L. n. 21/1992) DEL PROVVEDIMENTO DI RILASCIO A TITOLO GRATUITO DELLA LICENZA N. 12 PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI MEDIANTE VEICOLO ATTREZZATO PER L'ACCESSO DI PERSONE CON GRAVI DISABILITA' MOTORIE CON LE CARATTERISTICHE TECNICHE DI CUI ALL'ALLEGATO A DEL BANDO

Fra il Comune di Grosseto, con sede a Grosseto, Piazza Dante n. 1 in persona del dirigente arch. Marco De Bianchi, nella sua qualità di dirigente del Settore Servizi per le Imprese ed il Territorio

E

Il/La Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____;

Premesso che con determinazione n. ___ del _____ è stato approvato il bando di concorso pubblico per titoli per l'assegnazione a titolo gratuito di numero 2 (due) licenze per l'esercizio del servizio pubblico non di linea-taxi di cui 1 (una) esclusivamente destinata anche al trasporto disabili pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. ___ del _____, e che prevede al punto ____, comma ____, la sottoscrizione, prima del rilascio della licenza, dell'accordo ex art. 11 L. n. 241/90, finalizzato a disciplinare l'esercizio dell'attività ed i conseguenti obblighi, in relazione alle condizioni permanenti e specifiche di esercizio delle licenze assegnate, e, come allegato parte integrante, lo schema del presente accordo;

Con determinazione n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria definitiva per l'assegnazione delle licenze;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

Il presente accordo è volto a disciplinare il servizio di trasporto pubblico non di linea "Taxi", attraverso la licenza n. 12 rilasciata dal Comune di Grosseto, con l'obbligo di avvalersi di mezzo appositamente attrezzato per l'accesso autonomo delle persone con grave disabilità motoria con le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A del bando.

Per quanto non previsto dal presente atto, si applicano le disposizioni del vigente regolamento comunale dei servizi pubblici di trasporto non di linea.

Art. 2 - CARATTERISTICHE DELLA VETTURA

La vettura utilizzata per il servizio:

1. deve essere esclusivamente quella specificatamente idonea ai soggetti con gravi invalidità fisiche secondo le linee tecniche di cui all'allegato A
2. ai sensi dell'art 10 del Regolamento le autovetture di piazza (taxi) devono essere di colore BIANCO, nel rispetto del fattore di luminanza e delle coordinate tricromatiche così come determinate nella tabella di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti del 19.11.1992 pubblicato sulla G.U. del 1.02.1992 con l'obbligo di installare sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta "taxi", una targa con la scritta in nero "servizio pubblico" ed il numero d'ordine attribuito oltre che essere muniti di tassametro omologato, attraverso la lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare
3. ai sensi dell'art 16 comma 2 del Regolamento l'autovettura deve essere munita di tassametro il quale deve essere regolato e piombato in base alle tariffe stabilite dal Comune di Grosseto
4. è consentita l'installazione di pubblicità luminosa e non luminosa per conto terzi, unicamente sui veicoli adibiti al servizio taxi, se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a

marchi e simboli, ed alle condizioni riportate all'art. 57, comma 3, del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 come modificato e integrato dal D. Lgs. 20 Settembre 1999, n° 406

5. il tipo di alimentazione deve essere quello dichiarato in sede di domanda. Specificare.....

Art. 3 – ESERCIZIO DEL SERVIZIO E TARIFFARI

1. La licenza oggetto di rilascio prevede obbligatoriamente il permanente svolgimento del servizio con vetture aventi le caratteristiche tecniche indicate al precedente articolo 2
2. tali caratteristiche tecniche devono permanentemente risultare dalla carta di circolazione previo collaudo, sia in caso di nuova immatricolazione di veicolo nuovo, sia nel caso di adattamento di veicolo successiva alla sua immatricolazione
3. il servizio taxi dovrà essere svolto esponendo nella vettura le tariffe aggiornate
4. deve essere consentito l'utilizzo di sistemi di pagamento P.O.S. con bancomat e carte di credito.

Art. 4 – MODALITA' DEL RILASCIO DELLA LICENZA

Ai fini dell'assegnazione della licenza l'assegnatario/a entro i termini previsti dal bando (art. 8) produce la documentazione indicata alle all'art. 8 del bando come di seguito indicato:

1. copia del certificato di collaudo in corso di validità del veicolo da destinarsi al servizio taxi
2. copia sottoscritta del contratto di acquisto del veicolo o copia del contratto di leasing
3. carta di circolazione
4. copia quietanzata della fattura relativa all'intervento di trasformazione ed adeguamento del veicolo secondo le specifiche di cui all'allegato A del bando ovvero le certificazioni rilasciate dall'azienda produttrice del veicolo nuovo e della ditta operante la trasformazione del veicolo

Il rilascio della licenza è in ogni caso subordinato al puntuale adempimento di quanto espressamente indicato all'art. 8 del bando oltre che nel presente accordo. La mancata stipula dell'accordo stabilito nei termini previsti dall'art. 8 del bando e/o la mancata presentazione di uno dei documenti indicati nel presente articolo e nell'art.8 del bando impedisce il rilascio della licenza e comporta la perdita della posizione in graduatoria in favore dei soggetti che sono utilmente collocati nelle posizioni successive.

L'attività potrà essere avviata soltanto previa voltura e trasmissione all'ufficio di Polizia Amministrativa della carta di circolazione del veicolo dalla quale si evinca la destinazione del medesimo ad uso taxi e verifica della regolarità del tassmetro con relativa procedura di bollatura da parte degli uffici comunali.

Art. 5 – CONTROVERSIE

La competenza per eventuali vertenze giudiziarie derivanti dal presente atto, viene di comune accordo, ritenuta esclusiva del Foro di Grosseto.

Art. 6 - ONERI FISCALI

Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, parte II della Tariffa annessa al DPR 26/4/1986, n. 131.

Art. 7 – ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve iniziare, salvo proroga in caso di comprovata impossibilità non derivante da causa imputabile all'interessato, obbligatoriamente entro il termine previsto obbligatoriamente entro 30 giorni dal rilascio della licenza, a pena di decadenza.

Art. 8 – CONSENSO E TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti dichiarano di consentire al trattamenti dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Il titolare dei dati è il Comune di Grosseto. Il responsabile della conservazione e del trattamento dei dati è il dirigente arch. Marco De Bianchi, nella sua qualità di dirigente del Settore Servizi per le Imprese ed il Territorio.

Letto, approvato e sottoscritto in data _____

Per il Comune di Grosseto _____

Per il/la sig./sig.ra _____